

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare  
Titolo VIII - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio

### **Art. 511 Pena per i capi, promotori e organizzatori**

Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli [articoli 502](#) e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.